



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

FIDAF – Federazione Italiana di American Football (di seguito “FIDAF”), C.F. e P.IVA 05104940829, con sede legale in Roma, Piazza lauro de Bosis 15, 00135, nella persona del Presidente Prof. Leoluca Orlando

E

FederCUSI – Federazione Italiana dello Sport Universitario (di seguito “FederCUSI”), C.F. 80109270589, con sede legale in Roma, Via Angelo Brofferio 7, 00195, nella persona Presidente Dott. Antonio Dima

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”.

Visto lo Statuto ed i regolamenti del CONI;

Visto lo Statuto ed i regolamenti della FIDAF;

Visto lo Statuto ed i regolamenti della FederCUSI

Considerato che le Parti intendono instaurare un'attività di collaborazione, in osservanza delle proprie finalità statutarie, attraverso lo svolgimento di programmi di interesse comune.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Attività tesa alla firma di accordo quadro/convenzioni attuative e termine

Le Parti si impegnano a studiare ed a scambiarsi reciproche proposte al fine di arrivare ad un accordo quadro/convenzione in cui saranno delineati, nello specifico, le attività da svolgersi con rispettivi oneri.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne delle Parti.

Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di un accordo quadro/convenzione attuativa circa la realizzazione di attività sportive entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, salvo che una delle Parti ne richieda la proroga di ulteriori 3 mesi.

Qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stato concluso alcun atto, il presente Protocollo d'Intesa si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 3 – Referenti

La FIDAF indica quale referente del presente protocollo d'intesa il Sig. Fabio Tortosa, recapito mail f.tortosa@fidaf.org

La FederCUSI indica quale referente del presente protocollo d'intesa il Sig. Filippo Corti, recapito mail filippo.corti@cusi.it

I Delegati redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi quadro/convenzioni attuative e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale proroga dell'atto.

Articolo 4 – Trattamento dei dati

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente protocollo d'intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 6 – Durata, proroga, recesso

Il presente Protocollo d'intesa, dopo la firma dell'accordo convenzione, di cui all' art. 2, avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31/12/2024, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di durata pari al quadriennio olimpico, autorizzata dai rispettivi organi competenti e sulla base di un accordo scritto.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa ovvero di scioglierlo consensualmente mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento avranno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo già eseguita.

Le Parti, comunque, concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso discendenti dagli accordi quadro/convenzioni sottoscritti in relazione al presente protocollo d'intesa, pertanto tutte le manifestazioni in corso verranno portate a termine.

Articolo 7 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li, 14 novembre 2023

Leoluca Orlando

per **FIDAF**
Il Presidente Prof. Leoluca Orlando

Antonio Dima

per **FederCUSI**
Il Presidente Dott. Antonio Dima